

TRIBUNALE DI PESARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM

Per: BOCCACCIO MARIAGRAZIA, nata a Torino il 16/3/1963, codice fiscale: BCCMGR63C56L219C, residente in Pesaro, Via XI Febbraio n. 42, rappresentata, difesa e domiciliata, come da procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Daniele Dorsi del Foro di Pesaro, c.f. DRSDNL55P01C349V, il quale per comunicazioni e notifiche indica i seguenti recapiti: PEC dorsistudiolegale@pec.giuffre.it, tel. e fax 0721/497052, con studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61,

Contro: MINISTERO ISTRUZIONE, nella persona del Ministro pro-tempore, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.

FATTO

1) Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 il Ministero dell'Istruzione disciplinava la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali di I^ e II^ fascia (di seguito GPS) e di istituto di cui all'art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della legge 3/5/1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente su posto comune e di sostegno educativo (doc. n.1);



2) a tale stregua con successivo Decreto Dipartimentale n. 18095 del 11/5/2022 il MUR in ottemperanza all'art. 7, comma 3, OM 112/2022, così statuiva: *“I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”* veniva stabilito che a pena di esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente a partire dal 12/5/2022 (h. 9,00) e non oltre il 31/5/2022 (h. 23,59) attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale *“Istanze online”* (doc. n.2);

3) l'odierna ricorrente presentava nei termini di cui all'OM n. 112, del 12/5/2022, e alla Nota ministeriale n. 18095 del 11/5/2022, domanda di aggiornamento della graduatoria provinciale GPS II^a fascia e III^a fascia graduatoria di istituto per le seguenti classi di concorso: A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II^o grado; A049 Scienze motorie sportive nella scuola secondaria di I^o grado e graduatorie incrociate per l'insegnamento del sostegno nelle scuole secondarie di I^o e II^o grado, indirizzando la propria domanda al Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche **Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino** (doc. n.3);

4) in data 9/9/2022 dopo la pubblicazione delle GPS l'attuale parte ricorrente inoltrava missiva all'Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino dal seguente tenore: *“Leggendo nella giornata di ieri l'elenco degli incarichi per l'imminente anno scolastico su*



graduatoria incrociata per il sostegno (Allegato 1) ho rilevato con stupore la mia assenza pur avendo svolto incarichi annuali nel sostegno nella scuola media negli ultimi 2 anni.

La mia posizione nella graduatoria al 30 agosto u.s. risulta infatti essere al n. 815 con 46,50 punti totali (Allegato 2). Punteggio ovviamente identico a quello che mi risulta nella graduatoria per le scuole media nella II^a fascia nella mia classe di concorso (A049) in cui occupo la posizione n.83 (Allegato 3).

Il dubbio che mi ha assalito nel vedermi esclusa mi ha indotto a verificare la posizione e il punteggio che occupavo in quest'ultima graduatoria lo scorso anno e, con mio stupore, mi sono accorta che pur non disponendo ancora dei punteggi degli ultimi 2 anni che, ripeto, ho svolto per l'intero presso due diverse scuole medie, in tale graduatoria aggiornata al 12/8/2021, ero collocata al 55° posto con un punteggio totale di 46,50 punti identico a quello di quest'anno (Allegato 4).

Di fronte a questa incomprensibile eguaglianza ho verificato per scrupolo la domanda presentata quest'anno al Ministero nella quale tuttavia i periodi completi di insegnamento su sostegno svolti negli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 risultano regolarmente indicati” (doc. n.4). In merito va precisato che l'art. 9, dell'OM 112/2022, non prevede la pubblicazione di una graduatoria provvisoria, tanto è vero che l'articolo recita:

“1. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell'ufficio, le GPS.



Analogamente sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per l'insegnamento ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni". Da ciò ne consegue che secondo il principio dell'autotutela e/o del soccorso istruttorio l'Amministrazione deve provvedere alla rettifica del punteggio attribuito allorché sia evidente – come nel caso del ricorrente - l'errore in cui è incorso l'algoritmo nella produzione del dato finale;

5) pertanto con la missiva sopra citata la ricorrente metteva in evidenza che nelle GPS II^a fascia per le graduatorie incrociate del sostegno risultava posizionata al n. 815 con 46,50 punti (doc. n.5), punteggio ovviamente identico a quello riguardante la classe di concorso A049 (scienze motorie sportive nella scuola secondaria di I° grado) II^a fascia ove risulta occupare la posizione n. 83 con 46,50 punti (doc. n.6). Verificava nel contempo che nella precedente graduatoria II^a fascia delle GPS relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la medesima classe di concorso, risultava avere lo stesso identico punteggio 46,50 per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc. n.7). **Pertanto è documentalmente provata la mancata attribuzione dei 24 punti per il servizio espletato e sopra indicato nella**



graduatoria riguardante la classe di concorso A049 Scienze motorie e sportive della scuola secondaria di I° grado;

6) verificava infine l'elenco riguardante gli incarichi di supplenza conferiti per il sostegno su graduatoria incrociata scuola primaria di I° grado relativi all'anno scolastico 2022/2023 da cui scaturiva che con l'errato punteggio di 46,50 non era destinataria di alcun incarico a decorrere dall'inizio dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023, e pertanto dal 14 settembre 2022 (doc. n.8), che avrebbe invece avuto allorquando l'Amministrazione convenuta le avesse riconosciuto il punteggio per l'insegnamento nel sostegno presso la scuola secondaria di I° grado effettuato ed indicato nella domanda, nell'anno scolastico 2020/2021 dal 14/10/2020 al 30/6/2021 e per l'anno scolastico 2021/2022 dall'8/9/2021 al 30/6/2022, come risulta dai contratti che si producono (doc. n.9). Pertanto è documentalmente provato che se fossero stati attribuiti i 24 punti il punteggio complessivo era di 70,50 e la ricorrente avrebbe avuto l'incarico sostegno scuola secondaria di I° grado;

7) da ciò ne consegue che alla ricorrente andavano attribuiti 24 punti, così come previsto dalla Tabella A/4 punto C.1 allegata all'OM n. 112/2022 (doc. n.1 già citato) da cui risulta che per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sono attribuiti 2 punti fino a un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti riguardanti il c.d. punteggio per il servizio specifico e cioè il servizio prestato su sostegno nello specifico grado (scuola media



di I° grado). Infatti il punto C.1 della OM n. 112/2022 citato prevede il calcolo per il punteggio del **“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado”**. Ciò sta a significare che alla ricorrente il punteggio andava attribuito come servizio specifico avendo insegnato come insegnante di sostegno sullo specifico grado (scuola media di I° grado) per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022.

8) tenuto conto che alla data di presentazione della scadenza della domanda per le GPS 31/5/2022 la ricorrente, in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 aveva già maturato 12 punti, a cui vanno aggiunti ulteriori 12 punti dell'anno scolastico 2020/2021, si richiama per puro tuziorismo la normativa art. 3, comma 3, dell'OM n. 112/2022 la quale prevede espressamente che: *“Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto di presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolato alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione*



Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio ricondotta alla data di presentazione della domanda". Si precisa che la ricorrente aveva già al termine della scadenza, 31/5/2022, per la presentazione della domanda per l'aggiornamento delle GPS e della graduatoria interna di istituto maturato i 12 punti per l'insegnamento nel sostegno nell'anno scolastico 2021/2022.

Diritto

A) Giurisdizione del Giudice ordinario.

Preliminarmente si evidenzia che la ricorrente lamenta un errato informale non riconoscimento del punteggio conseguito a seguito di attività di docenza nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.

Il petitum del presente giudizio è pertanto costituito da un pronunciamento dell'organo giudicante in merito all'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al giusto punteggio ed al giusto collocamento in II^a fascia delle graduatorie provinciali (Provincia di Pesaro e Urbino), nonché nelle graduatorie di istituto per gli incarichi a tempo determinato. Ciò posto emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzate all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di



lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per le eventuali assunzioni (TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, sentenza 16/12/2011 – 30/1/2012 n. 1021).

L'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, devolve al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del Giudice ordinario: il Giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Al riguardo anche la sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, in tema di giurisdizione (Cassazione 17123/2020) ha affermato che: “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -



l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa ove l'istanza rivolta al giudice sia specificatamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella II^ fascia delle graduatorie di istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza dei titoli in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del D.M. n. 374/2017, di cui era invocata la disapplicazione)''.

Infine si richiama la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8775/2021 pubblicata il 30/3/2021.

Secondo la suddetta ordinanza se un docente viene escluso da una graduatoria per effetto di disposizioni errate contenute in un decreto, il rimedio è il ricorso al TAR. Se invece l'esclusione dipende da una errata applicazione delle disposizioni contenute in tale decreto, bisogna presentare ricorso al Giudice del Lavoro. La citata sentenza prevede infatti che: "Ne consegue che ai fini della individuazione di quale sia il Giudice munito di



giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente) occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento ad una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se viceversa la domanda rivolta al Giudice è specificatamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario. (Cass. Sez. Unite 25840/2016)”. Giurisdizione del giudice ordinario confermata anche dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con propria sentenza n. 267 del 30/4/2022 (doc. n.10).

Riepilogo fonte normativa

In merito all'attribuzione del punteggio per l'insegnamento va precisata la differenza sulla valutazione del servizio specifico e aspecifico. L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, all'art. 8,



comma 3, che rimanda all'art. 15 recita *“Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 15”*; all'art. 15 della OM citata, 1° comma, è detto: *“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta degli aspiranti, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'art. 8, comma 1°”*.

La voce C.1 allegato A/4 dell'OM 112 (servizio specifico) presente nelle tabelle titoli delle GPS allegate prevede l'attribuzione di punti: **“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado sono attribuiti: per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico”**.

Pertanto viene considerato servizio specifico, il servizio prestato nella stessa classe di concorso per cui si richiede la valutazione nonché anche il servizio prestato su sostegno ma solo se svolto nello specifico grado. Si ricorda in merito che la ricorrente rivendica 24 punti nella classe di concorso A049 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I° grado per il servizio di insegnamento sostegno nella scuola media secondaria di I° grado. La voce C.2 (servizio aspecifico) prevede invece: **“Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro**



posto anche di altro grado. E' attribuito 1 punto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino ad un massimo di 6 punti per anno scolastico”.

Quindi viene considerato servizio aspecifico, il servizio prestato su altra classe di concorso, anche di altro grado nonché il servizio svolto su posto di sostegno su grado/ordine diverso di scuola. Sul punto la ricorrente rivendica 12 punti per la classe di concorso A048 scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado per il medesimo servizio svolto nella qualità di insegnante di sostegno nella scuola media secondaria di I° grado.

L'art. 15, comma 1, dell'OM afferma che: **“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi”.**

Tale norma, come chiarito in precedenza dalla Nota n. 1290 del 22/7/2020 (doc. n. 11), deve essere interpretata nel senso che ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. E' chiaro quindi che, affinché venga valutato come specifico ai sensi del punto C.1 deve essere prestato sulla specifica classe di concorso o su posto di sostegno agli alunni con disabilità



sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione. Sempre la Nota n. 1290 chiarisce che in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.

Quindi di regola l'aspirante dovrà caricare solo una volta il servizio come specifico nella classe di concorso in cui l'ha svolto.

Il servizio aspecifico va indicato solo in due casi:

- a) la graduatoria per cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste (per esempio perché il docente ha svolto servizio in una certa classe di concorso in cui è di ruolo e non può inserirsi per la stessa classe di concorso;
- b) il servizio è stato prestato per “Religione cattolica” (RELI) o “Attività alternative alla religione cattolica” (ALRE).

Periculum in mora

Il *fumus* per quanto sopra illustrato, si considera non solo fondato, ma evidente.

La ricorrente ha legittimamente inserito nella domanda per l'aggiornamento delle GPS il servizio espletato nell'anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022 sostegno per la scuola secondaria di I° grado per complessivi 24 punti che illegittimamente non le sono stati riconosciuti nell'aggiornamento delle GPS.

Il danno è grave e irreparabile poiché il pregiudizio è concreto ed



attuale atteso che il diritto tutelato della ricorrente, assume rilievo sotto un duplice profilo, meritevole di immediata e necessaria tutela. Da un lato infatti sussiste il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 24 punti illegittimamente non assegnati e dall'altro il diritto a vedersi attribuito l'incarico a tempo determinato che a suo tempo avrebbe certamente avuto a decorrere dall'inizio dell'attività didattica relativo all'anno scolastico 2022/2023.

Tali diritti devono essere tutelati nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita del posto di lavoro che attualmente le spetta, a cui si aggiunge l'ulteriore perdita di sicure opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, con conseguente gravissimo pregiudizio in termini economici per il sostentamento suo e della sua famiglia oltre che lo svuotamento totale della propria professionalità (e la mancata acquisizione di esperienza e ulteriore bagaglio informativo che l'insegnamento stesso conferisce).

Il riconoscimento dei 24 punti ove avvenisse ad esito della causa di merito, visti i tempi ordinari di durata, non impedirebbe il realizzarsi del massimo danno, mentre al contrario la tutela cautelare ripristinerebbe la ricorrente nel vero contenuto del proprio diritto, che si sostanzia nella pretesa di "ritrovare il proprio posto di lavoro". In caso contrario si perpetrerebbe la violazione del diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Costituzione) all'avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all'insegnamento, perché forniti dei



titoli previsti e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Costituzione).

Da tutto quanto sopra esposto è evidente la lesività ed ingiustizia del comportamento dell'Amministrazione in danno della odierna ricorrente che non solo ha perso ingiustamente il proprio posto di lavoro, ma che vede irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di essere chiamata ad insegnare allorquando non le venga immediatamente attribuito l'ulteriore punteggio.

Tutto ciò premesso

RICORRE

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito ai sensi del combinato disposto dell'art. 700 c.p.c. voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Previa disapplicazione degli atti impugnati dichiarare che per i motivi indicati in premessa alla ricorrente vanno attribuiti ulteriori 24 punti per la classe di concorso A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I° grado e 12 punti per la classe di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado.

B) Conseguenzialmente ordinare all'Amministrazione convenuta di attribuire il diritto alla parte ricorrente di poter scegliere i posti disponibili per gli incarichi a tempo determinato sostegno scuola secondaria di I° grado secondo la graduatoria incrociata aggiornata degli ulteriori 24 punti relativamente agli incarichi conferiti dall'inizio dell'attività didattica (14 settembre 2022)



dell'anno scolastico 2022/2023 conferiti dall'Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino.

Con vittoria di spese, onorari, RF, CPA ed IVA.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) OM n. 112 del 6/5/2022;
- 2) Nota Ministeriale n. 18095 del 11/5/2022;
- 3) Domanda aggiornamento GPS biennio 2022/2023 – 2023/2024;
- 4) Missiva del 9/9/2022;
- 5) Punteggio e posizione in graduatoria GPS 2022/2023 – 2023/2024;
- 6) Punteggio GPS biennio 2020/2021 e 2021/2022;
- 7) Graduatoria GPS biennio 2022/2023 – 2023/2024;
- 8) Conferimenti incarichi sostegno da fascia incrociata anno scolastico 2022/2023 da parte dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino;
- 9) Contratti a tempo determinato sostegno anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022 presso la scuola secondaria di I° grado;
- 10) Sentenza TAR Marche n. 267 del 30/4/2022;
- 11) Nota Ministeriale n. 1290 del 22/7/2020.

Ai sensi del contributo unificato il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e pertanto il



suddetto contributo è pari ad € 259,00.

Pesaro, li 30.9.2022

Avvocato DANIELE DORSI

